

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Berna, 18 marzo 2016

Consultazione sulla riforma delle prestazioni complementari

Presenza di posizione di CURAVIVA Svizzera

Gentili signore, egregi signori,

L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera ringrazia per essere stata coinvolta nella summenzionata consultazione e inoltra la seguente presa di posizione.

CURAVIVA Svizzera è un'associazione di categoria e di istituzioni orientata alla politica dei datori di lavoro, difende gli interessi delle istituzioni affiliate appartenenti ai settori Persone anziane, Adulti portatori di handicap e Bambini e adolescenti con bisogni particolari. Fanno parte dell'associazione mantello nazionale tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein. CURAVIVA Svizzera rappresenta 2'570 istituzioni, dove vivono circa 117'000 residenti e lavorano 130'000 collaboratori.

1. Panoramica delle posizioni sostenute in questa presa di posizione

Come il Consiglio federale, anche CURAVIVA Svizzera reputa necessario migliorare il sistema di prestazioni complementari all'AVS e all'AI (di seguito "PC"). CURAVIVA Svizzera sostiene in generale gli orientamenti proposti dal Consiglio federale in questa revisione parziale della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (di seguito "LPC"), in particolare il mantenimento del livello delle prestazioni, il miglioramento dell'impiego di mezzi propri ai fini della previdenza vecchiaia come pure la riduzione degli effetti soglia indesiderati. Tuttavia, CURAVIVA Svizzera avanza alcune riserve sull'avamprogetto di riforma parziale delle PC presentato dal Consiglio federale.

Nel dettaglio, quanto segue.

Misure relativo all'impiego dei mezzi propri ai fini della previdenza professionale

- CURAVIVA Svizzera condivide l'intenzione del Consiglio federale di preservare il capitale della previdenza professionale obbligatoria limitando, al momento del pensionamento, i versamenti in capitale dell'avere di vecchiaia al 50% della parte obbligatoria (purché sia chiaramente ristretto all'avere obbligatorio LPP). Invece, CURAVIVA Svizzera, non ritiene opportuno escludere i prelievi in capitale dalla parte sovraobbligatoria.
- CURAVIVA Svizzera approva l'intento del Consiglio federale di limitare i prelievi in capitale dal secondo pilastro per finanziare un'attività lucrativa indipendente al massimo al 50% dell'avere di vecchiaia. Invece, CURAVIVA Svizzera respinge la variante che esclude ogni prelievo in capitale dal secondo pilastro per finanziare un'attività indipendente.

CURAVIVA ritiene giusto che in questa revisione delle PC non siano previste restrizioni al prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio.

- CURAVIVA Svizzera accetta la diminuzione delle franchigie sulla sostanza complessiva, prevista dall'avamprogetto: da 37'500 a 30'000 franchi per persone sole e da 60'000 a 50'000 franchi per le coppie sposate.

CURAVIVA Svizzera, tuttavia, accetta questa proposta del Consiglio federale solo se applicata a persone non residenti in un istituto socio-sanitario.

Inoltre, CURAVIVA Svizzera chiede che, in questo contesto, la nuova regolamentazione ponga due condizioni:

- franchigie sulla sostanza complessiva adeguate periodicamente al rincaro;
- importi minimi delle spese personali dei residenti in istituto stabiliti per tutta la Svizzera.
- CURAVIVA Svizzera è contraria alla prevista ripartizione della sostanza per coppie sposate se uno dei coniugi vive in istituto.
- CURAVIVA Svizzera è d'accordo di lasciare invariate le franchigie sui beni immobili ad uso abitativo per uno dei coniugi, qualora l'altro coniuge viva in un istituto o in un ospedale.
- CURAVIVA Svizzera approva l'introduzione nella legge di una definizione della nozione di "rinuncia alla sostanza".
- CURAVIVA Svizzera approva il previsto calcolo della sostanza netta per le persone proprietarie della loro abitazione; a differenza di quanto accade attualmente, i debiti ipotecari non saranno più dedotti dalla sostanza complessiva ma soltanto dal valore dell'immobile.

Misure relative alla riduzione degli effetti soglia

- CURAVIVA Svizzera propone che l'importo minimo delle PC corrisponda a una somma non inferiore al 60% del premio medio del Cantone o della regione di premio in questione e non – come avanzato dal Consiglio federale - alla riduzione individuale massima dei premi praticata in quel cantone.

In alternativa, CURAVIVA Svizzera propone di dare competenza ai cantoni di fissare l'importo minimo delle PC, a condizione che questo importo minimo sia almeno pari al 60% del premio medio del Cantone o della regione.

- CURAVIVA Svizzera approva la proposta del Consiglio federale di computare interamente, senza alcun privilegio, il reddito ipotetico nel calcolo delle PC.

CURAVIVA Svizzera è pure d'accordo di non computare un reddito ipotetico ai beneficiari di una frazione di rendita e ai loro coniugi, se essi sono in grado di provare che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili, la loro capacità residua al guadagno non è spendibile sul mercato reale del lavoro.

CURAVIVA Svizzera propone di delegare agli URC di verificare che siano state effettuate sufficienti ricerche d'impiego.

Premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

- CURAVIVA Svizzera non solleva obiezioni alla facoltà che l'avamprogetto attribuisce ai cantoni di computare il premio effettivo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
- CURAVIVA Svizzera concorda che, in caso di PC accordate retroattivamente, la riduzione dei premi già versata sarà computata come reddito nel calcolo delle PC.
- CURAVIVA Svizzera approva il versamento diretto agli assicuratori malattie delle spese per il premio dell'assicurazione malattie anche nei casi in cui la PC annua è inferiore all'importo forfetario del premio computato nel calcolo delle PC.
- CURAVIVA Svizzera accoglie pure l'intenzione del Consiglio federale di limitare alle PC correnti il versamento diretto agli assicuratori-malattie.
- CURAVIVA Svizzera mette in guardia da oneri amministrativi supplementari che le modifiche proposte potrebbero generare a seguito del computo del premio dell'assicurazione malattie nel calcolo delle PC.

Calcolo delle PC per le persone residenti in un istituto o in un ospedale

- CURAVIVA Svizzera rifiuta di considerare nel calcolo delle PC solo la tassa giornaliera dell'istituto per i giorni di permanenza, come lo prevede l'avamprogetto.

CURAVIVA Svizzera suggerisce di computare nel calcolo delle PC la tassa giornaliera per le giornate effettivamente fatturate dagli istituti per il singolo caso.

- CURAVIVA Svizzera non è d'accordo di lasciare ai cantoni la possibilità di limitare l'importo della tassa giornaliera computata nel calcolo delle PC.
- CURAVIVA Svizzera approva di non computare in futuro nel calcolo delle PC i contributi dell'AOMS alle prestazioni di cura dispensate in un istituto quale reddito se la tassa giornaliera considerata non comprende i costi per le cure secondo la LAMal.
- CURAVIVA Svizzera si oppone alla proposta dell'avamprogetto di assumere i costi di soggiorno temporaneo in istituto per una durata massima di tre mesi a titolo di spese di malattia e d'invalidità coperti dalle PC.

CURAVIVA Svizzera suggerisce di procedere a un calcolo delle PC per casi di permanenza in istituto per più di dieci giorni al mese.

Misure di miglioramento dell'attività esecutiva

- CURAVIVA Svizzera approva le disposizioni proposte riguardanti i termini di attesa per cittadini stranieri e la dimora abituale in Svizzera.
- CURAVIVA Svizzera condivide di definire il soggiorno ininterrotto in Svizzera. CURAVIVA Svizzera è d'accordo di regolamentare i dettagli e i casi speciali per via d'ordinanza.
- CURAVIVA Svizzera concorda con l'intenzione di attribuire al cantone di domicilio, antecedente all'ammissione nell'istituto, la competenza per il calcolo e il versamento delle PC, indipendentemente sia dal versamento o meno di una PC prima dell'ammissione nell'istituto sia da un eventuale cambiamento di domicilio conseguente al trasferimento in istituto.

Inoltre, CURAVIVA Svizzera chiede il mutuo riconoscimento o un'armonizzazione dei costi di cura e di istituzionalizzazione stabiliti a livello cantonale come pure degli importi massimi di PC definiti a livello cantonale per i costi degli istituti.

- CURAVIVA Svizzera sostiene la proposta del Consiglio federale di introdurre le basi giuridiche affinché gli organi esecutivi delle PC possano consultare i dati contenuti nel registro centrale delle rendite.
- CURAVIVA Svizzera è contraria ad autorizzare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a sanzionare inadempienze esecutive con una riduzione delle partecipazioni alle spese amministrative relative alla determinazione e al versamento delle PC annue.
- CURAVIVA Svizzera approva l'aumento della pigione massima computata, come attualmente previsto nel quadro dell'apposita revisione della LPC.

In questo contesto, CURAVIVA Svizzera suggerisce di iscrivere nella LPC una definizione uniforme per tutta la Svizzera della nozione di "appartamento protetto per persone anziane" o "portatrici di handicap".

2. Situazione attuale

Le PC hanno lo scopo di garantire la copertura del fabbisogno esistenziale, con adeguamento all'evoluzione del costo della vita. Le spese per PC si compongono come segue:

- PC periodiche o annue;
- Rimborso delle spese per malattia e invalidità.

Le spese per i premi dell'assicurazione malattie non sono incluse perché finanziate con il sistema della riduzione dei premi.

È prevedibile che le spese per PC passeranno globalmente a circa 5,5 miliardi di franchi entro il 2020, con un aumento dei costi medi del 2,8% annuo¹. L'incremento delle spese per PC è imputabile a diversi elementi. L'evoluzione demografica ha un ruolo determinante nel settore delle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia. Numerose persone anziane ospiti di strutture socio-sanitarie sono tributarie di PC, a seguito della loro ammissione in casa per anziani. Inoltre, diversi elementi di calcolo (importo destinato a coprire il fabbisogno vitale, pigione massima) devono essere adeguati periodicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari. Ciononostante, l'evoluzione dei costi è influenzata in modo importante da modifiche legislative non relative al sistema delle PC; in particolare, nel corso degli ultimi anni: la 4° e la 5° revisione dell'AI, la revisione totale della LPC nel quadro della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei

¹ Questa proiezione è basata sull'ipotesi di adeguamento biennale delle rendite AVS e AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari, e conseguentemente, dell'ammontare destinato a coprire i bisogni vitali nel calcolo delle PC.

compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC), la nuova regolamentazione del finanziamento delle cure, la 10° revisione dell'AVS, l'Accordo sulla libera circolazione con UE/AELS, il dimezzamento dell'assegno per grandi invalidi dell'AI per persone residenti in istituto.

Il sistema di finanziamento delle PC è stato modificato nel gennaio 2008, in occasione dell'entrata in vigore della NPC. Il contributo della Confederazione è passato da 0.7 a 1,1 miliardi di franchi, sgravando i cantoni da oneri finanziari. Da allora, la Confederazione partecipa alle spese per le PC nella misura di circa il 30%; prima dell'entrata in vigore della NPC, la sua partecipazione era di circa il 22%.

Affinché le PC possano continuare a svolgere la loro funzione (copertura del fabbisogno vitale), è necessario riformare e ottimizzare alcuni aspetti del sistema attuale. I costi delle PC per le persone residenti in istituti di cura potrebbero essere ridotti in diversi modi, per esempio:

- reintroducendo un importo massimo per la PC annua; tuttavia, questa misura non permetterebbe di fare reali economie perché vorrebbe dire trasferire dei costi sull'aiuto sociale;
- ampliando le possibilità di rimborso attraverso le PC di spese per malattia o invalidità ai costi per cure ambulatoriali; si potrebbero evitare o rimandare dei collocamenti in istituto; concernerebbe solo i beneficiari a basso fabbisogno di cure;
- introducendo un'assicurazione obbligatoria delle cure;
- procedendo a una nuova ripartizione dei costi fra Confederazione e cantoni nell'ambito della prossima revisione della NPC.

3. Parere dettagliato sul progetto di riforma delle PC

3.1. Considerazioni generali e adesione

Le prestazioni complementari sono nel contempo prestazioni basate sul fabbisogno e prestazioni di sicurezza sociale. Ne derivano delle contraddizioni, in particolare quando delle regole relativamente rigide dell'assicurazione sociale non sono adatte alla diversità delle situazioni personali concrete. Possono così emergere casi difficili come pure erogazioni di prestazioni complementari troppo generose rispetto all'obiettivo di garantire il fabbisogno esistenziale. In proposito, CURAVIVA Svizzera si rallegra che questa riforma delle PC cerchi di ridurre le contraddizioni introducendo una maggiore flessibilità e una valutazione più prossima della realtà nell'assegnazione delle prestazioni complementari.

CURAVIVA Svizzera considera completa e pertinente l'analisi del Consiglio federale sull'evoluzione dei costi delle PC e le relative cause.

Infatti, CURAVIVA Svizzera condivide l'opinione del Consiglio federale: visto l'aumento costante dei costi, è indispensabile migliorare il sistema delle PC nei diversi ambiti.

CURAVIVA Svizzera sostiene gli orientamenti generali della riforma proposta dal Consiglio federale, in particolare:

- mantenimento del livello delle prestazioni;
- miglioramento dell'impiego dei mezzi propri ai fini della previdenza vecchiaia;
- riduzione degli effetti soglia.

Ciononostante, sull'avamprogetto di riforma delle PC presentato dal Consiglio federale, CURAVIVA Svizzera esprime alcune riserve; a suo avviso, non tutte le proposte sono atte a perseguire gli obiettivi enunciati.

CURAVIVA Svizzera ricorda che le PC sono state istituite per sopperire alle lacune dei sistemi primari (in particolare AVS, AI, LPP e LAMal). Negli ultimi anni, i costi per PC sono aumentati sensibilmente. Fatta questa constatazione, si dovrebbero esaminare le ragioni di questo incremento e colmare le lacune dei sistemi primari con misure legislative. Ciò vale soprattutto per il finanziamento dei soggiorni in istituto, in particolare nelle strutture socio-sanitarie per persone anziane e per portatori di handicap. Il passaggio al finanziamento del soggetto non è stato sufficiente nei sistemi primari, tant'è vero che la maggioranza delle persone anziane residenti in istituto sono costrette a richiedere le PC (nel canton Zurigo, dal 65 al 70% dei casi). Di conseguenza, le PC sono diventate un sistema di finanziamento dei soggiorni in istituto di cura e sono state, di fatto, elevate al rango del sistema primario. Non è questa la funzione delle PC. Per il settore degli istituti socio-sanitari, la riforma delle PC potrebbe essere l'occasione per adeguare i sistemi primari. Il contesto della strategia delle cure di lunga durata, attualmente in discussione, si presta a tale scopo. In proposito, l'avamprogetto di revisione delle PC si rivela un'occasione mancata. Infatti, il Consiglio federale vi prevede delle misure che sono in realtà finalizzate a risparmiare: esse limitano la sostanza e il reddito disponibile e rimettono in gioco il finanziamento dei mezzi di sostentamento, in particolare per i soggiorni in strutture socio-sanitarie. CURAVIVA se ne rammarica, pur comprendendo la politica dei piccoli passi intrapresa dal Consiglio federale in un settore, quello della sicurezza sociale, dove le insidie sono numerose e le maggioranze difficili da costruire.

3.2. Misure riguardanti l'impiego dei mezzi propri ai fini della previdenza vecchiaia

3.2.1. Preservazione del capitale della previdenza professionale

Il Consiglio federale auspica prima di tutto che le prestazioni della previdenza professionale siano versate, di norma, sotto forma di rendita. Al fine di limitare il versamento sotto forma di capitale, propone due varianti.

- Secondo una prima variante, al momento del pensionamento, il versamento dell'ave di vecchiaia sotto forma di capitale è escluso per tutta la parte obbligatoria.
- Secondo una seconda variante, al momento del pensionamento, il versamento dell'ave di vecchiaia sotto forma di capitale è limitato al 50% della parte obbligatoria.

Il Consiglio federale, nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria, prevede inoltre di escludere il prelievo anticipato dell'ave in libero passaggio per l'avvio di un'attività lucrativa indipendente; di norma, le persone che in età di pensionamento possono beneficiare di rendite AVS e di previdenza professionale senza riduzioni non hanno ricorso alle PC, almeno fino a quando non vivono in un istituto. Con questa misura si prospetta nel 2022 un risparmio di 8 milioni di franchi per le PC. Le misure previste mirano a ridurre il rischio di ricorrere a prestazioni complementari a causa del prelievo di capitale e di una conseguente rendita insufficiente. In base all'una o l'altra variante proposta dal Consiglio federale per limitare il prelievo di capitale, la riduzione delle PC sarebbe rispettivamente di 171 e 152 milioni di franchi nel 2022, di cui 120 e 152 milioni di franchi per i cantoni (essi assumono circa il 70% dei costi complessivi per PC).

Occorre pure evidenziare che i beneficiari di rendite AI percepiscono sempre le prestazioni di invalidità sotto forma di rendita. Possono eventualmente rientrare nella fattispecie anche i beneficiari di una frazione di rendita d'invalidità che raggiungono l'età di pensionamento o persone colpite nella salute ma che non adempiono alle condizioni per percepire una rendita d'invalidità.

Parere di CURAVIVA Svizzera in merito alle proposte riguardanti la liquidazione in forma di capitale dell'avere di vecchiaia

CURAVIVA Svizzera considera che, nel quadro del sistema delle prestazioni complementari finanziate dalla fiscalità, trattandosi di trovare il giusto equilibrio fra responsabilità individuale e prevenzione di oneri inutili per i contribuenti, vadano fatti prevalere gli argomenti a favore del versamento di una rendita sufficiente.

CURAVIVA Svizzera approva quindi la seconda variante proposta dal Consiglio federale, ossia la limitazione del versamento dell'avere di vecchiaia in forma di capitale al momento del pensionamento (prelievo dell'avere di vecchiaia in forma di capitale al momento del pensionamento limitato al 50% della parte obbligatoria), disposizione chiaramente limitata al capitale accumulato nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria vecchiaia, superstiti e invalidità. Invece, secondo CURAVIVA Svizzera non è il caso di impedire il versamento in forma di capitale della parte sovraobbligatoria.

Il sostegno di CURAVIVA Svizzera alla seconda variante piuttosto che della prima poggia sui seguenti motivi:

- Le persone colpite nella loro salute, spesso, dispongono solo di modeste prestazioni sovraobbligatorie. Escludere completamente il versamento in forma di capitale della previdenza obbligatoria costituirebbe una misura nettamente più limitativa per queste persone rispetto ad altre aventi diritti acquisiti importanti nella parte sovraobbligatoria.
- Per le persone senza eredi legali e che hanno una speranza di vita gravata dal loro stato di salute, l'esclusione completa dall'opzione di prelievo in forma di capitale sarebbe troppo radicale; avendo contribuito tutta la vita alla previdenza vecchiaia, ne approfitterebbero ben poco.

Parere di CURAVIVA Svizzera sul prospettato divieto di versare in contanti la prestazione d'uscita in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente

In merito alla proposta del Consiglio federale di escludere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso d'avvio di un'attività lucrativa indipendente, CURAVIVA Svizzera ha una posizione diversa.

Secondo le stime, il 20% delle persone che hanno ritirato il capitale della previdenza professionale per lanciarsi in un'attività lucrativa indipendente, prima o poi, hanno lasciato tale attività. Fra queste, la metà ha perso integralmente o in parte il capitale ritirato. Nel 10% dei casi che avevano prelevato dalla previdenza professionale il capitale-rischio per avviare un'attività, gli averi di previdenza si sono rivelati insufficienti per la vecchiaia; quindi, hanno dovuto ricorrere a prestazioni complementari. Nel 90% dei restanti casi il prelievo del capitale di previdenza professionale è stato all'origine di un'attività prospera e di aziende generatrici di impieghi e di introiti fiscali.

CURAVIVA Svizzera è del parere che occorre valutare in modo più favorevole questi prelievi di capitale previdenziale rispetto agli 8 milioni di franchi di risparmio sulle PC erogate previsti per il 2022. In altri termini, una perdita tutto sommato limitata di capitale previdenziale con un'incidenza molto marginale sulle PC è da mettere a raffronto con la creazione d'impieghi e di introiti fiscali. Dopo attenta riflessione, CURAVIVA Svizzera respinge la completa limitazione del versamento del capitale previdenziale.

Invece, il Consiglio federale dovrebbe esaminare la possibilità di introdurre una previdenza professionale obbligatoria per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

Parere di CURAVIVA Svizzera in merito ai versamenti anticipati per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio

Per quanto concerne il versamento anticipato finalizzato all'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, CURAVIVA Svizzera considera giusto non prevedere altre limitazioni. Il Consiglio federale è molto prudente su questo aspetto poiché nel caso di versamento anticipato esiste comunque un controvalore che, in linea generale, agevola le condizioni di vita delle persone anziane. D'altronde, in questo caso, non comporta alcun pregiudizio finanziario per le PC.

3.2.2. Computo della sostanza nel calcolo delle PC

Gli assicurati che possono far fronte, completamente o in parte, al fabbisogno vitale grazie alla loro sostanza non devono beneficiare di PC o comunque non a pieno titolo. Pertanto, nel calcolo è bene considerare la sostanza dedotto un certo importo (denominato "franchigia"); ciò malgrado, il pagamento può avvenire su base volontaria. Il Consiglio federale vuole limitare la franchigia sulla sostanza prevista nella LPC quale "gruzzolo in caso di necessità" per alleggerire le PC di 56 milioni di franchi all'anno. Per farlo, il Consiglio federale intende ridurre le franchigie sulla sostanza complessiva, da 37'500 a 30'000 franchi per le persone sole e da 60'000 a 50'000 per le coppie sposate. Restano immutate le franchigie sugli immobili di proprietà dei beneficiari di PC utilizzati come abitazione ad uso proprio.

Inoltre, il Consiglio federale è intenzionato a fissare nella legge la nozione di "rinuncia alla sostanza". Secondo la definizione proposta, c'è rinuncia alla sostanza quando la persona rinuncia a dei redditi, parti di sostanza o altri diritti legali o contrattuali senza obbligo legale o senza un'adeguata controprestazione.

La proposta del Consiglio federale prevede una nuova ripartizione della sostanza per le coppie sposate se uno dei coniugi vive in istituto o in un ospedale. Oltre alla franchigia sulla sostanza complessiva, esiste una franchigia separata per gli immobili di proprietà dei beneficiari di PC e a proprio uso abitativo. Secondo l'avamprogetto di revisione, nel caso di coppie sposate che possiedono un immobile ad uso abitativo per uno dei coniugi mentre l'altro vive in istituto, la sostanza comune deve essere maggiormente computata nel calcolo delle PC destinate al coniuge ospite di un istituto. A tale scopo, la sostanza dopo deduzione delle franchigie non sarà più divisa per due come attualmente, ma computata per tre quarti al coniuge che vive in un istituto e per un quarto al coniuge rimasto a casa. Secondo la proposta del Consiglio federale, affinché la nuova ripartizione della sostanza produca i suoi effetti, la sostanza computata non va divisa in due, come è il caso attualmente, ma attribuita separatamente come reddito a ciascun coniuge. Questa nuova disposizione deve evitare un eccessivo privilegio rispetto alle coppie che vivono ancora insieme a casa. Per questo coppie, la sostanza complessiva dopo deduzione di una modesta franchigia è computata nel calcolo comune delle PC.

Parere di CURAVIVA Svizzera

Partendo dal principio che le PC devono apportare un beneficio mirato alle persone che senza questo sostegno non disporrebbero del fabbisogno esistenziale, CURAVIVA Svizzera considera giusto computare in misura maggiore la sostanza nel calcolo delle PC.

Tenuto conto della difficile situazione delle PC, CURAVIVA Svizzera sostiene l'intenzione del Consiglio federale di ridurre le franchigie sulla sostanza, ma solo se le persone toccate non vivono in un istituto (vedi di seguito). Nella logica di questo sistema, le persone che percepiscono una PC utilizzano la loro sostanza come "gruzzolo in caso di necessità". Una forte decurtazione del valore della proprietà abitativa non è ammissibile nell'ambito del calcolo delle PC; significherebbe

privilegiare fortemente i proprietari di abitazione rispetto alle persone che hanno investito i loro mezzi finanziari in altro modo.

CURAVIVA Svizzera, in linea con la proposta del Consiglio federale, accetta la riduzione delle franchigie sulla sostanza complessiva, come indicato dall'avamprogetto, da 37'500 a 30'000 franchi per le persone sole e da 60'000 a 50'000 per le coppie sposate.

Tuttavia, CURAVIVA Svizzera sostiene questa proposta del Consiglio federale solo se applicata alle persone che non vivono in un istituto. Nella maggior parte dei cantoni, i beneficiari di PC che vivono in un istituto dispongono di modesti mezzi per coprire le loro spese personali. Dipendono quindi dall'uso della loro sostanza e dal sostegno dei parenti. Inoltre, la maggior parte dei cantoni, nel quadro della competenza attribuita dall'art. 11 cpv. 2 LPC, hanno aumentato in una proporzione fino al 20% l'importo della sostanza da computare; di conseguenza, la parte di sostanza superiore alla franchigia è rapidamente consumata. Per le persone ospiti di un istituto, questa riduzione delle franchigie sulla sostanza non è quindi ammissibile. Di conseguenza, CURAVIVA Svizzera rifiuta la nuova ripartizione della sostanza per le coppie sposate se uno dei coniugi vive in istituto perché prevede che la sostanza comune, dopo deduzione delle franchigie, non sia più divisa in due, come attualmente, ma computata per tre quarti al coniuge ospite di un istituto e per un quarto al coniuge che vive a casa. Inoltre, questa proposta non è in linea con l'enunciato dell'art. 163 cpv. 1 del Codice civile (dovere di mutuo sostegno degli sposi, secondo le loro rispettive possibilità, al mantenimento della famiglia). In definitiva, incentiverebbe i divorzi di "coppie miste" per ragioni finanziarie.

CURAVIVA Svizzera, al fine di attenuare nella misura del possibile le conseguenze di queste riduzioni, chiede di introdurre nella regolamentazione le seguenti condizioni:

- le franchigie sulla sostanza complessiva devono essere adeguate periodicamente al rincaro;
- gli importi minimi per quanto concerne le spese personali dei residenti in istituto devono essere fissati per tutta la Svizzera.

CURAVIVA Svizzera, invece, concorda con la proposta del Consiglio federale di lasciare immutate le franchigie sugli immobili di proprietà dei beneficiari di PC a proprio uso abitativo, ossia rispettivamente di 112'500 franchi e di 300'000 franchi se uno dei coniugi vive in un istituto o in ospedale.

CURAVIVA Svizzera è favorevole alla prevista introduzione di una definizione legale di "rinuncia alla sostanza": dal punto di vista dell'associazione mantello nazionale, questa disposizione costituisce una misura appropriata – seppur modesta – per garantire la trasparenza e la certezza giuridica. CURAVIVA Svizzera approva pure l'accertamento della sostanza netta per i proprietari d'abitazione, come previsto: secondo l'associazione mantello nazionale, è appropriato dedurre i debiti ipotecari dal valore dell'immobile e non più dalla sostanza globale come invece avviene attualmente.

3.3. Misure per ridurre gli effetti soglia

3.3.1. Importo minimo delle PC

Nell'attuale legislazione, le PC molto esigue sono, di regola, aumentate al livello del premio medio per cantone. Ne risulta un effetto soglia all'entrata e all'uscita del sistema delle PC corrispondente alla differenza tra la riduzione individuale dei premi (Ripam) precedente all'entrata nel sistema delle PC e la Ripam più elevata prevista per i beneficiari di PC. Inoltre, la regolamentazione attuale comporta una disparità di trattamento fra i beneficiari di PC: le persone che hanno diritto all'importo minimo garantito dalle PC hanno un reddito disponibile superiore a quello percepito dagli altri beneficiari di PC in quanto ricevono in più la differenza determinata dal computo del premio medio cantonale.

Il Consiglio federale vuole ridurre questo effetto soglia e ammortizzare il relativo incentivo. Per questo, prevede l'abbassamento dell'importo minimo delle PC al livello della riduzione massima del

premio per le persone che non hanno diritto né alla PC né all'aiuto sociale (ossia, le categorie di persone che non beneficiano della PC e hanno redditi molto bassi), purché l'importo minimo delle PC non sia inferiore al 60% del premio medio.

Questa misura non avrà effetti sul minimo vitale nel diritto alle PC. Proprio perché il premio viene considerato nel calcolo delle PC, i beneficiari sono in grado di pagare il loro premio senza modifiche. Il fatto che, nello stesso tempo, l'importo per i beneficiari di PC non sia inferiore al 60% del premio medio attenua gli effetti di questa riduzione.

Parere di CURAVIVA Svizzera

CURAVIVA Svizzera comprende l'intento di voler ridurre un effetto soglia indesiderato, per ottimizzare in modo ponderato il sistema delle PC, attualmente caratterizzato da grande incertezza giuridica e mancanza di chiarezza.

Tuttavia, la nuova regolamentazione proposta condurrebbe a una notevole e dolorosa riduzione delle PC a scapito di numerosi beneficiari. Inoltre, le disposizioni proposte non cancellerebbero l'effetto soglia indesiderato ma semplicemente lo sposterebbero.

Tenuto conto di queste circostanze, CURAVIVA Svizzera può approvare la nuova regolamentazione proposta solo a condizione che in tutti i casi sia computato un importo minimo, non inferiore al 60% del premio medio applicato nel cantone o nella regione.

CURAVIVA Svizzera, nell'intento di una semplificazione amministrativa, propone un'alternativa: rinunciare a un calcolo comparativo e lasciare ai cantoni il compito di fissare gli importi minimi delle PC. L'importo minimo delle PC non deve però, neppure in questo caso, essere inferiore al 60% del premio medio applicato nel cantone o nella regione (e non, come lo prevede il Consiglio federale, al livello della riduzione massima del premio per persone non aventi diritto né a PC né ad aiuti sociali, ossia per la categoria di persone con redditi molto bassi e che non beneficiano di PC). Questa alternativa attenuerebbe almeno l'effetto soglia senza mettere in difficoltà i beneficiari, aspetto al quale CURAVIVA Svizzera attribuisce molta importanza.

3.3.2. Computo del reddito da attività lucrativa nel calcolo delle PC

Il Consiglio federale propone di mantenere il computo privilegiato del reddito effettivo da attività lucrativa dell'assicurato e del suo coniuge (soltanto dei due terzi) nel calcolo delle PC, previa deduzione della franchigia. Invece, in futuro, nel calcolo delle PC intende sopprimere il computo privilegiato, considerando integralmente il reddito ipotetico, previa deduzione di una franchigia. Per incentivare l'assicurato a un'attività ragionevolmente esigibile, il Consiglio federale prevede di computare integralmente il reddito da attività lucrativa nel calcolo delle PC e rinunciare a conteggiare il reddito ipotetico nella misura dei due terzi, previa deduzione di una franchigia.

Secondo l'avamprogetto di revisione, i beneficiari di una frazione di rendita AI come pure i loro coniugi devono poter far valere le circostanze che impediscono loro, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili, di trovare un lavoro remunerato; quindi, non sarà loro computato un reddito ipotetico.

In modo coerente, il Consiglio federale propone inoltre, nel caso in cui non venga presentata una motivazione, di computare integralmente (e non nella misura dei due terzi) il reddito da attività lucrativa non percepito come se la persona vi avesse rinunciato.

Parere di CURAVIVA Svizzera

CURAVIVA Svizzera considera il computo solo parziale del reddito di un'attività lucrativa come un importante incentivo per i beneficiari di PC ad esercitare un'attività professionale e a limitare il più possibile il bisogno di un sostegno. Vale in particolare per i beneficiari di una rendita d'invalidità o di superstita. Riduce l'onere finanziario per le PC e i beneficiari possono disporre di maggiori mezzi finanziari. Tuttavia, in certi casi può causare condizioni difficili e oneri importanti.

Tenuto conto di esigenze diverse e dopo una prudente ponderazione degli interessi, CURAVIVA Svizzera approva la proposta del Consiglio federale di computare integralmente il reddito ipotetico di un'attività lucrativa nel calcolo delle PC e di sopprimere il computo privilegiato.

CURAVIVA Svizzera approva pure la posizione del Consiglio federale di non considerare un reddito al quale i beneficiari di una frazione di rendita come pure il loro coniuge hanno rinunciato (rinuncia al computo di un reddito ipotetico di un'attività lucrativa) se essi provano di non poter sfruttare la loro capacità di lavoro residua sul mercato del lavoro reale nonostante tutti gli sforzi compiuti e ragionevolmente esigibili.

Al contrario e in modo congruente, CURAVIVA Svizzera non avanza obiezioni al fatto che, conformemente all'avamprogetto di revisione, il reddito da lavoro al quale si è rinunciato venga computato integralmente e non più privilegiato.

La pratica attuale riguardante la prova di aver fatto sufficienti sforzi nella ricerca d'impiego non è considerata sufficiente. CURAVIVA Svizzera stima che la verifica dell'effettiva ricerca d'impiego debba essere delegata agli uffici regionali di collocamento (URC). Dal punto di vista di CURAVIVA Svizzera, gli URC sono più idonei degli uffici esecutivi delle PC per valutare se, in una concreta situazione e tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, una determinata persona si sia impegnata ragionevolmente per trovare un'occupazione.

3.4. Computo del premio dell'assicurazione malattie nel calcolo delle PC

Secondo l'avamprogetto di revisione, il premio dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie (AOMS) va considerato quale spesa nel calcolo delle PC, ma non più attraverso un importo forfettario corrispondente al premio medio del cantone o della regione d'appartenenza. I cantoni potranno – in base alla proposta del Consiglio federale – considerare il premio effettivo nel calcolo delle PC qualora fosse inferiore al premio medio.

Inoltre, nel caso di versamenti retroattivi di PC, il Consiglio federale auspica il computo quale reddito di eventuali riduzioni del premio già accordate.

Secondo l'avamprogetto di revisione, la parte dell'importo delle PC destinato a coprire il premio dell'assicurazione malattie deve essere versato direttamente all'assicuratore malattie, come già avviene in base all'attuale legislazione. Nel quadro della presente revisione, il Consiglio federale intende definire chiaramente che questa disposizione si applica solo se l'importo della PC annua risulta inferiore all'importo forfettario. Sempre secondo l'avamprogetto di revisione, il versamento diretto agli assicuratori malattie deve inoltre essere limitato alle PC correnti.

Parere di CURAVIVA Svizzera

CURAVIVA Svizzera non avanza obiezioni sulla possibilità per i cantoni, conformemente all'avamprogetto, di applicare il premio effettivo nel computo del premio dell'assicurazione malattie.

Questo eviterebbe di considerare un importo troppo alto per il premio dei beneficiari di PC e di costituire un incentivo negativo per eccellenza.

CURAVIVA Svizzera approva il computo, a titolo di reddito, delle riduzioni di premio accordate in caso di PC versate retroattivamente, poiché riduce l'onere amministrativo della compensazione in caso di ulteriori versamenti di PC.

CURAVIVA Svizzera approva che, conformemente all'avamprogetto, il versamento diretto dell'ammontare del premio agli assicuratori malattie sia pure effettuato nei casi in cui la PC annua è inferiore all'importo forfettario per i beneficiari di PC.

CURAVIVA Svizzera accoglie l'intenzione del Consiglio federale di limitare il versamento diretto agli assicuratori malattie alle PC correnti.

CURAVIVA Svizzera mette in guardia: le modifiche proposte dal Consiglio federale concernenti il computo del premio dell'assicurazione malattie nel calcolo delle PC comportano un onere amministrativo supplementare e potrebbero generare ritardi nel calcolo delle PC. L'incentivo a cambiare cassa malati per aderire a una cassa più a buon mercato sarebbe soppresso. Inoltre, il presunto effetto di riduzione dei costi dovrebbe essere minimo. Invece, queste modifiche dovrebbero aumentare il gradimento del sistema delle PC.

3.5. Misure riguardanti il calcolo delle PC per persone che vivono in istituto

Il Consiglio federale prevede di modificare il calcolo delle PC per persone residenti in un istituto o degenti in un ospedale nei seguenti punti:

- la proposta di revisione, nel calcolo delle PC, computa solo la tassa giornaliera dell'istituto per i giorni di permanenza effettivamente fatturati dall'istituto.

Secondo il Consiglio federale, i cantoni potranno continuare a limitare l'importo massimo riconosciuto per la tassa giornaliera, come già lo consente l'attuale legislazione.

- Secondo la proposta del Consiglio federale, quando la tassa giornaliera computata non comprende i costi di cura ai sensi della LAMal, le partecipazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie alle spese di cura dispensate in un istituto non saranno considerate quali entrate nel calcolo delle PC.
- Il Consiglio federale reputa che in futuro i soggiorni temporanei in un istituto di cura per una durata massima di tre mesi potranno essere computati quali spese di malattia e di invalidità nel calcolo delle PC.

Parere di CURAVIVA Svizzera sull'assunzione della tassa giornaliera dell'istituto per i giorni di permanenza

CURAVIVA Svizzera considera sensato che solo i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari delle PC siano assunti dalle PC. CURAVIVA ritiene la proposta di revisione troppo rigida e senza differenziazioni in quanto considera solo la tassa giornaliera dell'istituto per i giorni effettivi di permanenza. In effetti, numerosi ospiti di istituti trascorrono il fine settimana o le vacanze fuori dall'istituto; queste situazioni non potrebbero più essere considerate con la formula proposta dal Consiglio federale. Nel rapporto esplicativo, è solo questione delle "giornate effettivamente fatturate dall'istituto" (p.50). Ma la formulazione proposta dall'articolo 10 cpv. 2 lett. a) LPC ha il seguente tenore: "la tassa giornaliera per ogni giornata di soggiorno fatturata dall'istituto o dall'ospedale". CURAVIVA potrebbe anche accettare di considerare nel calcolo delle PC solo le giornate

dall'ammissione nell'istituto. Ma la regolamentazione proposta può causare un problema all'uscita dall'istituto: in caso di decesso, gli istituti hanno bisogno di alcuni giorni per assestare la camera e attribuirla ad altra persona.

Per questa ragione, CURAVIVA Svizzera rifiuta la proposta del Consiglio federale poiché limita l'assunzione della tassa giornaliera ai "giorni di permanenza" in istituto e suggerisce di assumere solo la tassa giornaliera dell'istituto per le giornate effettivamente fatturate dall'istituto nella fattispecie menzionata. In questo modo, la tassa di riservazione richiesta dagli istituti in caso di assenza dei residenti durante le vacanze o i fine settimana sarebbe computata nel calcolo delle PC. Se non fosse possibile conteggiare le tasse giornaliere per i giorni effettivi di permanenza, allora si dovrebbe cambiare il sistema di calcolo delle PC per tener conto di ogni fine settimana trascorso fuori dall'istituto. Sarebbe privo di senso.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla proposta di limitare l'ammontare della tassa giornaliera considerato nel calcolo delle PC da parte dei cantoni

Siccome in numerosi cantoni il finanziamento residuo delle cure è insufficiente, CURAVIVA Svizzera non condivide, come proposto dall'avamprogetto di revisione, che i cantoni possano continuare a limitare l'ammontare della tassa giornaliera riconosciuta nel calcolo delle PC: troppi cantoni non adempiono in modo coerente e completamente all'obbligo di garantire il finanziamento residuo nell'ambito del finanziamento delle cure. Fino quando questa situazione insoddisfacente perdurerà, CURAVIVA Svizzera non potrà accettare un'ulteriore peggioramento della situazione finanziaria degli istituti, già attualmente delicata.

Parere di CURAVIVA Svizzera sul computo proposto dei contributi dell'AOMS alle prestazioni di cura dispensate in un istituto

Secondo la legislazione vigente, tutte le prestazioni periodiche sono computate quale reddito nel calcolo delle PC. Quasi tutti i cantoni nel calcolo delle prestazioni complementare tolgono i costi per cure e li considerano come componenti della tassa giornaliera dell'istituto. Il Consiglio federale auspica che il contributo dell'AOMS alle cure non sia più computato nel calcolo delle PC se la tassa di soggiorno non comprende i costi di cura ai sensi della legge sull'assicurazione malattie.

CURAVIVA Svizzera approva senza riserve la proposta di non più considerare quale reddito nel calcolo delle PC i contributi dell'AOMS alle spese di cura dispensate in istituto, qualora la tassa di soggiorno non comprendesse i costi per le cure ai sensi della legge sull'assicurazione malattie. CURAVIVA Svizzera fonda il suo assenso sul fatto che, in certi casi, il calcolo dell'ammontare delle PC non debba comportare distorsioni.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla proposta di riconoscere i soggiorni temporanei in un istituto di una durata massima di tre mesi quali spese di malattia e di invalidità

CURAVIVA Svizzera respinge la proposta dell'avamprogetto di revisione di assumere i soggiorni temporanei negli istituti di una durata massima di tre mesi quali spese di malattia e di invalidità coperte attraverso le PC. L'assenza di passaggio a una fatturazione per istituto implica in questo caso una riduzione dell'onere amministrativo per i soggiorni negli istituti. Tuttavia, CURAVIVA Svizzera considera questa proposta come inopportuna: in caso di rimborso attraverso le PC dei soli costi di malattia durante un soggiorno temporaneo in una struttura socio-sanitaria della persona che vive in appartamento ma non ha solitamente diritto a delle PC, il reddito disponibile è calcolato su tutto l'anno. Se si procedesse a un calcolo delle PC per persone in strutture socio-sanitarie, fra di esse un numero considerevole avrebbe diritto a delle PC durante il soggiorno temporaneo, perché durante lo stesso periodo la pigione dell'appartamento privato va calcolata quale spesa. Quindi, questa proposta del Consiglio federale apparentemente innocua, in realtà mette a rischio il

finanziamento di una molteplicità di ammissioni in istituti di cura, colpisce l'assistenza sanitaria, proprio quando si assiste a un forte incremento di questi brevi soggiorni che tenderanno ad aumentare.

Per questo, CURAVIVA Svizzera respinge categoricamente la proposta di computare i soggiorni temporanei in una struttura socio-sanitaria di una durata massima di tre mesi quali spese di malattia e di invalidità.

CURAVIVA Svizzera suggerisce, quale contro-proposta, di procedere al calcolo delle PC per persona in istituto in caso di soggiorni per oltre dieci giorni al mese.

3.6. Misure atte a migliorare l'attività esecutiva

Il Consiglio federale auspica un'esecuzione uniforme delle PC su tutta la Svizzera. A tale scopo, nell'ambito di questo avamprogetto di revisione, propone le seguenti modifiche.

- Disposizioni precise relative ai termini d'attesa per stranieri e alla dimora abituale in Svizzera²:
 - I cittadini stranieri - nel caso in cui ottemperano la condizione della durata minima di contribuzione – che hanno diritto a una rendita di invalidità o di vecchiaia straordinaria subentrante a una rendita d'invalidità o di superstite, possono ottenere delle PC dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera di cinque anni. Idem gli stranieri che hanno diritto a una rendita AVS quale superstite, se il defunto ha la durata minima di contribuzione. Il termine d'attesa di cinque anni non è menzionato espressamente nell'attuale testo di legge. Per ragioni di trasparenza, il Consiglio federale ha ripreso questo termine di attesa nel quadro della presente revisione delle PC.
 - Occorre inoltre precisare, conformemente all'avamprogetto di revisione, che la dimora abituale è considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero durante più di tre mesi consecutivi o se lascia la Svizzera durante più di tre mesi nel corso dello stesso anno. Secondo il messaggio del Consiglio federale su questo avamprogetto, il momento preciso della sospensione del versamento delle PC e la ripresa del pagamento dopo il ritorno in Svizzera devono essere regolamentati per via d'ordinanza. Nel caso in cui una persona lasciasse la Svizzera più volte all'anno e risiedesse in Svizzera solo qualche settimana o qualche mese, il Consiglio federale auspica di trovare una soluzione appropriata per via d'ordinanza.
- Determinazione della competenza del cantone di domicilio prima dell'ammissione in un istituto ai fini di stabilire le PC e il versamento, indipendentemente dal fatto che una persona abbia già potuto percepire delle PC prima di essere ammessa in un istituto e che il suo domicilio abbia potuto cambiare.
- Possibilità per gli uffici esecutivi delle PC di accedere al registro centrale delle rendite, affinché le disposizioni della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti concernenti la procedura di richiamo siano applicabili alle PC, come è già il caso attualmente per esempio per il trattamento dei dati personali o la comunicazione di dati.
- In caso di inadempienze esecutive, possibile riduzione dei sussidi della Confederazione per le spese amministrative; nell'intento di assegnare rapidamente le prestazioni.

² NB: una persona ha diritto alle PC solo se ha il suo domicilio o la sua dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). Una persona è ritenuta avere la sua dimora abituale e quindi il suo domicilio nel luogo dove vive per un periodo prolungato anche se la durata di questo soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 1 LPG correlato agli articoli 23-26 CC).

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla precisazione di disposizioni sui termini di attesa e sulla dimora abituale

CURAVIVA Svizzera approva le disposizioni proposte al fine di prevedere una certa trasparenza sui termini di attesa per persone straniere e sulla dimora abituale in Svizzera. CURAVIVA Svizzera tiene pure conto del fatto che la modifica proposta non ha ripercussioni importanti.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla definizione proposta di interruzione della dimora abituale

Per motivi di sicurezza giuridica e di parità di trattamento, CURAVIVA Svizzera approva la proposta di definizione di dimora abituale. CURAVIVA approva pure la regolamentazione dei dettagli e dei casi particolari per via d'ordinanza.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla determinazione di competenza per le persone residenti in istituto

CURAVIVA Svizzera sostiene l'intenzione del Consiglio federale di iscrivere nella legge che il cantone di domicilio precedente all'ammissione in un istituto resta competente per stabilire e versare le PC, indipendentemente se l'interessato ha già percepito delle PC prima della sua entrata in istituto e se a seguito dell'ammissione ha cambiato domicilio. Secondo CURAVIVA Svizzera, questo permette di rimediare all'incertezza giuridica a seguito della decisione 9C_972/2009 del 21 gennaio 2011 del Tribunale federale (si veda pure ATF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016).

Secondo CURAVIVA Svizzera, tenuto conto di altre carenze esposte precedentemente nell'attuale sistema di finanziamento delle cure, le misure previste in questo avamprogetto riguardanti il calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale dovrebbero assolutamente essere completate e approfondite per essere poi applicate in modo pertinente e coerente: come CURAVIVA Svizzera l'ha sottolineato nella sua risposta del 15 dicembre 2015 alla consultazione sull'applicazione dell'iniziativa parlamentare 14.417 concernente i correttivi da apportare al sistema di finanziamento delle cure, la protezione tariffale dovrebbe pure essere garantita nel caso di soggiorni in altri cantoni. Per questo, l'assunzione integrale delle spese di cure effettive di persone residenti in un istituto situato in un altro cantone deve essere garantita con il riconoscimento reciproco delle spese di cura e dei costi degli istituti stabiliti a livello cantonale, come pure i tetti massimi cantonali definiti in materia di PC per i costi degli istituti, compreso il riconoscimento reciproco basato su una disposizione di legge vincolante alla scadenza di un appropriato termine (per esempio di due anni). Il finanziamento dei costi di cura residui deve essere assunto dal cantone dell'ultimo domicilio. Solo in questo modo il finanziamento residuo dei costi di cura potrà essere assicurato in modo esaustivo.

CURAVIVA Svizzera attira l'attenzione sul fatto che, numerosi istituti sono confrontati con le conseguenze delle lacune dell'attuale sistema di finanziamento delle cure, i cui effetti non saranno attenuati dalle proposte di modifica del calcolo delle PC. Un'assunzione integrale delle reali spese di cura delle persone residenti in istituti extracantonali sarebbe possibile per mezzo del riconoscimento reciproco dei costi di cura e dei costi degli istituti fissati a livello cantonale, come pure dei tetti massimi definiti nell'ambito delle PC.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla proposta di attribuire un diritto di controllo agli uffici esecutivi delle PC nel registro centrale delle rendite

CURAVIVA Svizzera sostiene la proposta del Consiglio federale di creare una base giuridica affinché gli organi esecutivi delle PC possano consultare il registro centrale delle rendite. Secondo CURAVIVA Svizzera, è importante che gli uffici esecutivi delle PC abbiano accesso al registro centrale delle rendite poiché la maggior parte dei beneficiari di PC percepiscono delle prestazioni dell'AVS o dell'AI il cui importo può solo essere verificato grazie ai dati presenti nel registro delle rendite.

Parere di CURAVIVA Svizzera sulla possibilità di ridurre la partecipazione alle spese amministrative.

CURAVIVA Svizzera respinge la proposta di attribuire all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la facoltà di sanzionare eventuali inadempienze esecutive con la riduzione della partecipazione della Confederazione alla copertura delle spese amministrative derivanti dalla determinazione e dal versamento delle PC annue: secondo CURAVIVA Svizzera questa misura non è adatta al contesto e aumenterebbe puramente e semplicemente le spese amministrative senza rendere più efficiente il sistema delle PC.

Parere di CURAVIVA Svizzera concernente la modifica della pigione massima computata e della definizione di "abitazione protetta"


CURAVIVA Svizzera ha approvato a grandi linee il previsto aumento degli importi massimi delle PC per il pagamento delle pigioni, attualmente in discussione in Parlamento. Così si è espressa nell'ambito della presa di posizione presentata congiuntamente all'associazione senesuisse il 23 maggio 2014. In questo contesto particolare, CURAVIVA Svizzera domanda che sia iscritta nella LPC una definizione uniforme per tutta la Svizzera della nozione di "alloggio protetto per persone anziane" rispettivamente "per portatori di handicap".

L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera ringrazia già sin d'ora per l'attento esame e la considerazione delle domande suesposte.

Cogliamo l'occasione per presentarvi i nostri distinti saluti.



Dr Ignazio Cassis
Presidente di CURAVIVA Svizzera



Dr Hansueli Mösle
Direttore di CURAVIVA Svizzera

Per domande su questa presa di posizione, è possibile rivolgersi a:

Yann Golay Trechsel
Responsabile Public Affairs di CURAVIVA Svizzera
e-mail: y.golay@curaviva.ch / telefono: 031 385 33 36